

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2020, n. 141

Sistema di valutazione delle Performance delle Aziende ed enti del SSR Anno 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e preso atto delle modifiche apportate alla stessa a seguito del generale intervento di riordino del sistema sanitario regionale, avvenuto a seguito dell’approvazione della legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 e della successiva legge regionale 29 dicembre 2015, n. 84;

Dato atto che la suddetta legge regionale n.40/2005, secondo quanto disposto dall’articolo 37 comma 7-bis, prevede che l’operato del direttore generale delle aziende sanitarie è valutato annualmente sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione;

Tenuto conto che, al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, così come previsto nel decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 17, art.2 comma 3 lett. A), sarà necessario tener conto del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Dato atto, inoltre, che, secondo quanto stabilito dall’articolo 103 comma 3-bis della stessa legge regionale n.40/2005, l’operato del direttore generale dell’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) è valutato annualmente sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione, con particolare riferimento all’efficacia dei risultati, al livello di servizio reso alle aziende sanitarie e agli enti del Servizio Sanitario Regionale e all’efficienza della struttura;

Viste, inoltre, le leggi regionali 29 dicembre 2009, n. 85 e 4 febbraio 2008, n. 3 con le quali si stabilisce, rispettivamente, che la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica (Fondazione Monasterio) e l’Istituto per la Prevenzione Oncologica (ISPO) sono enti del Servizio Sanitario

Regionale. Precisato che, per effetto di quanto disposto dalla legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018, l’ISPO, a seguito dell’assorbimento delle funzioni dell’Istituto toscano tumori (ITT), ha assunto la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Considerato che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali propri dello stesso servizio sanitario, è opportuno che le attività dei due enti di cui al punto precedente siano sottoposte ad un sistema idoneo a garantire efficacemente la misurazione e la valutazione delle performance;

Visto che nel Nuovo Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018-2020, approvato con Deliberazione di Consiglio regionale del 9 ottobre 2019, n. 73:

- nell’individuazione degli indicatori di risultato e dei valori attuali/attesi degli stessi ci si è avvalsi, tra gli altri, degli indicatori del Bersaglio MeS, come specificato nella Sezione valutativa - Valutazione di coerenza interna orizzontale;

- nel sistema di monitoraggio dello stesso Piano è stato confermato quale strumento di verifica il Sistema di valutazione delle performance in sanità, curato dal Laboratorio MeS;

Richiamato l’articolo 20-bis della stessa legge regionale n.40/2005, secondo il quale la Giunta regionale, al fine di definire gli strumenti e le procedure per la valutazione della programmazione sanitaria e sociale integrata, determina i rapporti di collaborazione, oltre che con l’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) e con l’ARS, con istituti universitari con specifica esperienza negli ambiti del management sanitario e sociale integrato, delle attività di formazione avanzata e della misurazione e valutazione delle “performance” del sistema sanitario e sociale integrato e dei soggetti che lo costituiscono;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 29.03.2005, n.486, è stato avviato un percorso sperimentale finalizzato alla creazione di un sistema di valutazione della performance delle aziende sanitarie toscane realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Toscana e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 20.07.2004, n.713, attraverso il quale è stato costituito il Laboratorio Management e Sanità;

Considerata, pertanto, l’opportunità di adottare il sistema di valutazione elaborato in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità ai fini della valutazione sia della performance delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale sia dell’operato dei

direttori generali delle stesse aziende ed enti per l'anno 2020;

Considerata la nota del Ministero della Salute Prot. n. 10986-P del 22.11.2018 che sottolinea come l'evoluzione del Sistema informativo sanitario del Ministero della Salute abbia consentito di definire progressivamente a livello nazionale un insieme di indicatori sempre più adatto a descrivere le performance e le capacità di risposta dei servizi sanitari regionali ai bisogni di salute della popolazione;

Considerato che la stessa nota ricorda che il Sistema di Garanzia, quale set di circa cento indicatori, introdotto con il decreto legislativo 56/2000 istitutivo del "federalismo fiscale" e divenuto operativo con decreto ministeriale del 2001, è stato poi di fatto sostituito come strumento di monitoraggio, negli anni, dalla "Griglia LEA", nell'attesa di rivedere ed adeguare il Sistema di Garanzia attraverso un aggiornamento del decreto ministeriale del 2001;

Considerato che l'evoluzione del Sistema di Garanzia (il cosiddetto Nuovo Sistema di Garanzia) è stata realizzata in piena collaborazione con i referenti istituzionali e tecnici delle Regioni e con esperti epidemiologi e statistici provenienti dal mondo universitario e della ricerca e che rappresenta una svolta significativa nelle metodologie di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, consentendo di misurare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia e dell'appropriatezza che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei LEA;

Considerato che il monitoraggio del livello di garanzia di erogazione dei LEA rappresenta uno degli adempimenti cui sono tenute le regioni per accedere alla quota integrativa prevista dall'art.2, comma 68 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi dell'art.15, comma 24, del decreto legge n.95/2012 (legge 135/2012);

Considerato, inoltre, che con il decreto ministeriale 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" è stato approvato il Nuovo Sistema di Garanzia;

Ritenuto fondamentale che le aziende e gli enti del Sistema Sanitario Regionale possano avere evidenza nei tempi utili alla programmazione annuale delle attività, degli obiettivi rispetto ai quali sarà valutata l'efficacia delle loro azioni;

Ritenuto pertanto necessario costruire il sistema di obiettivi da assegnare alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale per il 2020 attingendo alle seguenti fonti:

- Nuovo Sistema di Garanzia, per tutti gli indicatori di nuova introduzione per i quali sono già disponibili soglie di riferimento o per i quali è stato fatto a livello regionale uno specifico approfondimento in quanto di interesse strategico;

- Griglia LEA, per quegli indicatori che sono stati fino ad oggi il riferimento nazionale per il monitoraggio dei LEA e che, in ogni caso, dovranno accompagnare il 2020 come anno di passaggio verso il Nuovo Sistema di Garanzia;

- indicatori del sistema di valutazione della performance del Laboratorio MeS, per quegli indicatori che consentono di monitorare efficacemente alcuni ulteriori contesti strategici per l'assistenza sanitaria e socio sanitaria;

- indicatori di esito (Prose, PNE) elaborati da ARS;

- indicatori definiti dalla Direzione regionale competente, con riferimento al monitoraggio di particolari azioni di governo impostate e rispetto alle quali esiste una oggettiva possibilità di misurazione ed un valore atteso.

Valutato, partendo dalle fonti sopra citate, di classificare i singoli obiettivi ed indicatori 2020 in relazione ai fenomeni osservati, secondo le seguenti categorie omogenee:

- indicatori di sistema;
- cronicità;
- oncologia;
- tempi di attesa;
- salute mentale;
- farmaceutica;
- esiti;
- ricerca;
- fine vita;

Ritenuto, inoltre, di definire il nuovo quadro completo di obiettivi ed indicatori, attraverso due allegati:

- Allegato A, con l'evidenza dei pesi complessivi per categoria ed azienda/ente;

- Allegato B, con l'evidenza dei singoli obiettivi/indicatori per azienda/ente;

Ritenuto opportuno dare evidenza nell'Allegato B, per ciascun indicatore, del valore soglia stabilito a livello nazionale o, in assenza di quest'ultimo, del valore di riferimento a livello regionale perché possano essere di orientamento per le aziende e gli enti del SSR;

Considerato che le schede tecniche che definiscono nel dettaglio le modalità di calcolo e gli ambiti di applicazione di ciascun indicatore di nuova introduzione potranno essere puntualizzate in corso d'anno a seguito del lavoro di analisi svolto in collaborazione tra le aziende, il Laboratorio MeS ed ARS;

Ritenuto opportuno riservare una quota del punteggio complessivo al valore di sintesi ottenuto con il bersaglio del sistema di valutazione della performance del Laboratorio MeS;

Ritenuto, inoltre, opportuno, in sede di valutazione finale e di attribuzione del punteggio, valorizzare altresì per le AUSL i risultati di miglioramento accompagnati da riduzione della variabilità geografica, quale misura dell'equità orizzontale. In particolare, riconoscendo per ciascun indicatore un bonus del 5% del raggiungimento, qualora l'indicatore migliori e riduca la variabilità ed applicando invece una penalità del 10% qualora l'indicatore migliori con un aumento della variabilità;

Ritenuto, infine:

- di affidare alla Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale", in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità e con ARS, il compito di effettuare la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la relativa istruttoria per l'adozione degli atti conseguenti;

- di precisare che, qualora in sede di valutazione emergesse l'impossibilità di effettuare la verifica in ordine al raggiungimento di un obiettivo assegnato, in conseguenza di elementi o fatti oggettivamente non ascrivibili alla responsabilità del soggetto sottoposto alla valutazione, al fine di non arrecare alcun indebito pregiudizio allo stesso, l'obiettivo non valutato potrà essere escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di costruire il sistema di obiettivi da assegnare alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale per il 2020 attingendo alle seguenti fonti:

- Nuovo Sistema di Garanzia per tutti gli indicatori di nuova introduzione per i quali sono già disponibili soglie di riferimento o per i quali è stato fatto a livello regionale uno specifico approfondimento, in quanto di interesse strategico;

- Griglia LEA, per quegli indicatori che sono stati fino ad oggi il riferimento nazionale per il monitoraggio dei LEA e che, in ogni caso, dovranno accompagnare il 2020 come anno di passaggio verso il Nuovo Sistema di Garanzia;

- indicatori del Sistema di valutazione della performance del Laboratorio MeS, per quegli indicatori che consentono di monitorare efficacemente alcuni ulteriori contesti strategici per l'assistenza sanitaria e socio sanitaria;

- indicatori di esito (Prose, PNE) elaborati da ARS;

- indicatori definiti dalla Direzione regionale competente, con riferimento al monitoraggio di particolari

azioni di governo impostate, rispetto ai quali esiste una oggettiva possibilità di misurazione ed un valore atteso.

2. di classificare, partendo dalle fonti sopra citate, i singoli obiettivi ed indicatori 2020, in relazione ai fenomeni osservati, secondo le seguenti categorie omogenee:

- indicatori di sistema;
- cronicità;
- oncologia;
- tempi di attesa;
- salute mentale;
- farmaceutica;
- esiti;
- ricerca;
- fine vita;

3. di definire il nuovo quadro completo di obiettivi ed indicatori, attraverso due allegati:

- Allegato A, con l'evidenza dei pesi complessivi per categoria ed azienda/ente;

- Allegato B, con l'evidenza dei singoli obiettivi/indicatori per azienda/ente;

4. di dare evidenza nell'Allegato B, per ciascun indicatore, del valore soglia stabilito a livello nazionale o, in assenza di quest'ultimo, del valore di riferimento a livello regionale, perché possano essere di orientamento per le aziende e gli enti del SSR;

6. di precisare che le schede tecniche che definiscono nel dettaglio le modalità di calcolo e gli ambiti di applicazione di ciascun indicatore di nuova introduzione potranno essere puntualizzate in corso d'anno a seguito del lavoro di analisi svolto in collaborazione tra le aziende, il Laboratorio MeS ed ARS;

7. di riservare una quota del punteggio complessivo al valore di sintesi ottenuto con il bersaglio del sistema di valutazione della performance del Laboratorio MeS;

8. di valorizzare, altresì, per le AUSL, in sede di valutazione finale e di attribuzione del punteggio, i risultati di miglioramento accompagnati da riduzione della variabilità geografica, quale misura dell'equità orizzontale. In particolare, riconoscendo per ciascun indicatore un bonus del 5% del raggiungimento, qualora l'indicatore migliori e riduca la variabilità ed applicando invece una penalità del 10% qualora l'indicatore migliori con un aumento della variabilità;

9. di stabilire che il compito di effettuare la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la relativa istruttoria per l'adozione degli atti conseguenti è affidato alla direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale", in

collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità e con ARS;

10. di precisare, infine, che, qualora in sede di valutazione emergesse l'impossibilità di effettuare la verifica in ordine al raggiungimento di un obiettivo assegnato in conseguenza di elementi o fatti oggettivamente non ascrivibili alla responsabilità del soggetto sottoposto alla valutazione, al fine di non arrecare alcun indebito pregiudizio allo stesso, l'obiettivo non valutato potrà essere escluso dalla base di calcolo per la valutazione complessiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Articolazione dei pesi per categoria di obiettivi e Azienda/Ente

	ASL	AOU	AOU MEYER	ISPRO	FONDAZIONE MONASTERIO	ESTAR
VALUTAZIONE COMPLESSIVA BERSAGLIO	15	15	25	15	15	
INDICATORI DI SISTEMA	20	20	25	20	20	10
CRONICITA'	13					
ESITI	5	18		5	30	
FARMACEUTICA	15	15	15	10	15	90
FINE VITA	5	5	5	10		
ONCOLOGIA	10	10		25		
RICERCA	2	10	15	15	15	
SALUTE MENTALE	5					
TEMPI DI ATTESA	10	7	15		5	
	100	100	100	100	100	100

[illegible]

Obiettivo assegnato al:												
CATEGORIA	TOPOF.	CODICE	INFORMAZIONE	ALIM.	OR.	ATTIVITÀ	INDICATORE MONITORATO	IPRIS	BOI OR.	INTELLA (MRE) (VITA)		
142	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158
159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197
198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236
237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327
328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353
354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405
406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431
432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457
458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483
484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509
510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561
562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574
575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587
588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626
627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665
666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691
692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717
718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743
744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782
783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795
796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821
822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873
874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886
887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899
900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938
939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951
952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964
965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977
978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000			

[illegible]